



PROVINCIA DI AVELLINO

Regolamento  
per l'applicazione  
delle sanzioni amministrative  
in violazione  
di disposizioni in materia ambientale

**Adottato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 99 del 13.10.2023**

TITOLO PRIMO .....	3
DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
<i>Art. 1 Principi, finalità e ambito di applicazione.</i> .....	3
TITOLO SECONDO .....	3
APPLICAZIONE .....	3
<i>Art. 2 Competenza e funzioni.</i> .....	3
<i>Art. 3 Procedura.</i> .....	3
TITOLO TERZO .....	5
DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI, PAGAMENTI RATEALI .....	5
<i>Art. 4 Criteri per la determinazione delle sanzioni.</i> .....	5
<i>Art. 5 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni.</i> .....	6
<i>Art. 6 Accesso agli atti.</i> .....	7
TITOLO QUARTO .....	8
NORME FINALI.....	8
<i>Art. 7 Prescrizione.</i> .....	8
<i>Art. 8 Rinvio.</i> .....	8
<i>Art. 9 Entrata in vigore.</i> .....	8

Allegato  
Modulo istanza richiesta rateizzazione

## **TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Principi, finalità e ambito di applicazione.**

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di precetti correlati a materie di competenza ambientale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il Presente regolamento disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento del Settore Ambiente per l'applicazione delle sanzioni in parola, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO SECONDO APPLICAZIONE**

### **Art. 2 Competenza e funzioni.**

1. Il Settore Ambiente ha competenza in relazione ai procedimenti amministrativi di applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale.
2. Il Servizio svolge le seguenti funzioni:
  - a) registrazione dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevati dagli organi ed agenti addetti e/o abilitati al controllo sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia ambientale;
  - b) istituzione del relativo fascicolo ed inserimento dei dati dei trasgressori;
  - c) verifica della regolare notifica del verbale al trasgressore ed all'obbligato in solido ove presente;
  - d) verifica della regolare presentazione di scritti difensivi e documenti e/o della richiesta di audizione personale;
  - e) gestione della fase istruttoria fino all'emissione della ordinanza (di ingiunzione o archiviazione) ovvero:
    - predisposizione delle convocazioni delle parti che abbiano fatto richiesta di audizione e redazione di apposito verbale;
    - trasmissione memorie, documenti e copia verbale di audizione con richiesta di controdeduzioni agli organi accertatori;
    - notifica dell'ordinanza ai soggetti e/o agli organi interessati nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia;
    - comunicazione all'organo che ha trasmesso il verbale di accertamento dell'esito del procedimento;
    - quanto altro per gli adempimenti di rito;
  - f) predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza ingiunzione;
  - g) trasmissione all'avvocatura dell'Ente degli atti necessari alla rappresentanza in giudizio dell'Ente in caso di opposizione giudiziale all'ordinanza-ingiunzione.

### **Art. 3 Procedura.**

1. (*notificazione e comunicazione di avvio del procedimento*) La notificazione del verbale di contestazione ai soggetti interessati spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., per la conoscenza e partecipazione al procedimento.
2. (*pagamento in misura ridotta*) Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto, consiste nel versamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole,

al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento viene effettuato dal trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido, mediante versamento all'Amministrazione Provinciale di Avellino. Il pagamento effettuato dal trasgressore o soggetto responsabile ovvero dall'obbligato in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal verbale di accertamento non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In tal caso, la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione. Il pagamento in misura ridotta, estinguendo l'obbligazione, conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Ai sensi dell'art 6 L.R. della Campania n 13 del 10.01.1983 il trasgressore, o soggetto responsabile ovvero l'obbligato in solido, entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento e sotto pena di decadenza dal beneficio della riduzione, è tenuto a darne prova mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'organo che ha accertato, contestato o notificato la violazione.

3. (*mancato pagamento*). Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta con le modalità e nei termini di cui al comma 2, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 /1981, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, trasmette alla Provincia-Settore Ambiente, rapporto ai sensi dell'art.17 della medesima legge.
4. (*memorie difensive e audizione*) Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono presentare alla Provincia di Avellino scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale per il tramite dell'ufficio competente per le sanzioni ambientali. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono ed i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati al protocollo della Provincia entro il termine indicato ovvero inviati con PEC o lettera raccomandata, in quest'ultimo caso si intendono presentati alla data della spedizione. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale, all'interessato verrà comunicato il luogo, la data e l'ora dell'audizione con preavviso di almeno otto giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito processo verbale. La mancata presentazione, senza alcuna comunicazione, sarà considerata come rinuncia all'audizione.
5. (*controdeduzioni dell'Organo Accertatore*) Qualora la memoria difensiva evidenzii argomenti o produca documentazioni che necessitano di pareri o chiarimenti, gli atti vengono trasmessi all'Organo che ha accertato la violazione con la richiesta di produrre controdeduzioni nel più breve tempo possibile. In mancanza di risposta da parte dell'Organo Accertatore entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà alla decisione sul caso con la valutazione degli atti esistenti.
6. (*ordinanza di ingiunzione o archiviazione.*) Il Dirigente del Settore Ambiente ha competenza nella determinazione dell'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione, al termine del procedimento amministrativo. Entro il termine di cui all'art 28 della legge 689/81, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, il Dirigente, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta quale sanzione in base ai criteri indicati nel Titolo III del presente regolamento e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e notifica all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido. Qualora dall'esame degli scritti

difensivi e/o dall'esito dell'audizione risultino fondate le osservazioni sollevate, emerga la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale come trasgressori e/o obbligati in solido, l'accertamento non sia sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili ovvero risulti irregolare il verbale di accertamento, il Dirigente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti e la trasmette all'organo che ha accertato, contestato e notificato la violazione. L'ordinanza di ingiunzione deve indicare le modalità di pagamento, la facoltà di richiedere la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'art 26 della legge 689/81 e altresì l'organo giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione. Il pagamento della somma determinata nell'ordinanza di ingiunzione è effettuato in favore della Provincia di Avellino entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, eseguita nelle forme previste dall' articolo 14 della l. n 689/91. Il trasgressore o soggetto responsabile ovvero l'obbligato in solido, entro il trentesimo giorno, comunica l'avvenuto pagamento al Dirigente che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

7. (*impugnazione dell'ordinanza ingiunzione*) Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/81 contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati, entro trenta giorni dalla notifica possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente. Dell'avvenuta emanazione dell'ordinanza ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo che ha accertato la violazione.
8. (*esecuzione forzata*). L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo, pertanto, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità competente che ha emesso l'ordinanza di ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al concessionario della riscossione indicato dalla Provincia.

### **TITOLO TERZO**

#### **DETERMINAZIONI DELLE SANZIONI, PAGAMENTI RATEALI.**

#### **Art. 4 Criteri per la determinazione delle sanzioni.**

1. Il Dirigente del Settore, nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, determina l'ammontare delle stesse, secondo i criteri di cui all'art. 11 della legge 689/81 e dal presente regolamento.  
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite massimo e minimo e nella applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo:
  - a) alla gravità della violazione: è desunta dalle modalità dell'azione (natura, specie, mezzi, tempo luogo e ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore), dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito;
  - b) all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione: è desunta dall'eventuale rimozione della situazione antiggiuridica determinata dalla condotta tenuta;
  - c) alla personalità dello stesso trasgressore: è desunta dalla qualificazione dell'elemento soggettivo e dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia e a suo carico.
2. (*quantificazione delle sanzioni*) 1. Per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative nell'emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento sono, inoltre, stabiliti i seguenti criteri:

<b>Elementi di valutazione</b>	<b>Importo della sanzione</b>
1. Non sono stati depositati scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minore rigore l'entità della sanzione	Si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%
2. Dagli scritti difensivi presentati e/o dall'analisi della documentazione esistente agli atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta dagli atti dell'ufficio che il trasgressore abbia commesso infrazioni della stessa natura nei cinque anni precedenti.	Si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta diminuito del 20%
3. Dall'esame degli scritti difensivi o dalla documentazione in atti non emergono elementi attenuanti né problemi interpretativi e gli argomenti proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati.	Si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 40%
4. Violazione di grave entità e/o chiaramente dolosa	Fino al massimo edittale
5. Prima reiterazione dell'illecito, nel quinquennio, accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della Legge n. 689/81	Si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 50%
6. Seconda reiterazione dell'illecito	Si applica l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 70%
7. Successive reiterazioni dell'illecito	Fino al massimo edittale
8. Nel caso di errori nella compilazione dei formulari, di tipo seriale, commesse dallo stesso soggetto prima della riforma dell'art 258 Dlgs 152/2006 avvenuta con il D.lgs. n. 116/2020, per ogni singola contestazione.	Valutate le circostanze, potrà applicarsi il minimo edittale
9. In ogni caso in cui la fattispecie risulti di difficile interpretazione normativa dovuta a contrastanti sentenze sulla portata applicativa della norma	

In ogni caso le sanzioni applicate non potranno eccedere il massimo e risultare inferiori al minimo edittale fissato dalla legge

#### **Art. 5 Criteri per la concessione di pagamento rateale delle sanzioni.**

1. Ai sensi dell'art 26 della legge 689/1981 il trasgressore e gli obbligati solidali, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o che per la rilevanza dell'importo potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono chiedere il pagamento rateale della sanzione amministrative contestate mediante ordinanza di ingiunzione

3. La somma oggetto della rateizzazione comprende: l'importo della sanzione pecuniaria, le spese di notificazione del verbale di accertamento e dell'Ordinanza di ingiunzione, la maggiorazione di cui all'art. 27 della Lg. 689/1981 qualora dovuti e gli interessi nella misura corrispondente al tasso annuo legale, quando non diversamente disciplinati da norma speciale per le materie e nei casi in essa considerati.
2. L'istanza di rateizzazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento. Con la presentazione dell'istanza il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare. Il modello di richiesta di rateizzazione può essere anche presentato in sede di scritti difensivi presentati ai sensi dell'art 18 l. 689/81.
3. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro i termini di pagamento previsti nell'Ordinanza di ingiunzione o nell'atto di intimazione al pagamento che è sempre pari a 30 giorni.
4. L'istanza di rateizzazione può anche essere presentata prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione ed in questo caso la sua concessione è contenuta nello stesso provvedimento di ingiunzione.
5. Il Dirigente decide in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza comunicando l'esito al richiedente a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
6. In caso di accoglimento dell'istanza il Dirigente, con proprio provvedimento, autorizza il pagamento della somma determinata, in rate mensili da tre a trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore ad € 50,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nell'autorizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
7. Il provvedimento di concessione determina le scadenze di ciascuna rata e dispone la riscossione, mese per mese, degli interessi dovuti in conseguenza della rateizzazione.
8. Il provvedimento di concessione stabilisce che, qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda ad alcun pagamento anche di una sola rata o vi provveda in misura parziale, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione con conseguente richiesta di pagamento dell'importo totale ancora dovuto in un'unica soluzione.
9. In caso di mancato pagamento l'Ufficio procederà alla iscrizione a ruolo della somma residua e delle eventuali maggiorazioni ancora dovute.
10. In caso di rigetto dell'istanza il pagamento dell'importo è dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
11. La concessione della rateizzazione, in presenza di importi superiori ad euro 20.000,00, è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria.
12. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dall'utente/contribuente debitore maggiorato degli interessi, così determinate:
  - a) **fino a € 499,99** fino ad un massimo **di 3 rate mensili** di pari importo;
  - b) **da € 500,00 a € 999,99** fino ad un massimo **di 5 rate mensili** di pari importo;
  - c) **da € 1.000,00 a € 2.499,99** fino ad un massimo **di 8 rate mensili** di pari importo;
  - d) **da € 2.500,00 a € 4.999,99** fino ad un massimo **di 12 rate mensili** di pari importo;
  - e) **da € 5.000,00 a € 14.999,99** fino ad un massimo **di 18 rate mensili** di pari importo;
  - f) **da € 15.000 ad € 25.000,00** fino ad un massimo **di 24 rate mensili** di pari importo;
  - g) **oltre € 25.000** fino ad un massimo **di 30 rate mensili** di pari importo.

#### **Art. 6 Accesso agli atti.**

1. I soggetti ai quali siano stati notificati provvedimenti di cui al presente Regolamento, possono presentare istanza di accesso agli atti di accertamento detenuti o formati dalla Provincia di

Avellino con le modalità previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i.

## **TITOLO QUARTO**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 7 Prescrizione.**

1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui al presente regolamento si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
2. Il termine di prescrizione è interrotto secondo le norme del Codice Civile.

#### **Art. 8 Rinvio.**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81.
2. Per le funzioni delegate dalla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale del 10 gennaio 1983 n 13.

#### **Art. 9 Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento che lo approva. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in violazione di disposizioni in materia ambientale approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 11/04/2011, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.
2. Il presente Regolamento è pubblicato all'albo pretorio on-line dell'Ente, sezione "*Statuti e Regolamenti*" e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione di 1° livello "*Disposizioni Generali*", sottosezione di 2° livello "*Atti Generali*".



Al Dirigente del Settore 4  
Servizio Tutela, valorizzazione  
e recupero ambientale  
Piazza Libertà, 1  
83100 Avellino  
[info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ n° tel. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

indirizzo pec \_\_\_\_\_

in qualità di

ingiunto;

*ovvero*

legale rappresentante della \_\_\_\_\_

dovendo pagare la somma di € \_\_\_\_\_ a seguito:

del Verbale di contestazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

dell'Ordinanza di Ingiunzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### CONSAPEVOLE

- Che la rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in disagiate condizioni economiche o sociali.
- Che, sulla base dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento può essere determinata fino ad un massimo di trenta rate e che l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 50,00;
- Che in caso di accoglimento del pagamento rateale la somma ingiunta è maggiorata degli interessi e delle eventuali spese;
- Che nel caso di accoglimento dell'istanza, il mancato pagamento anche di una sola rata ovvero il pagamento parziale determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione e pertanto, il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.
- Che in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire in unica soluzione entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego.
- Che la presentazione dell'istanza, indipendentemente dal suo esito determina l'automatica rinuncia al successivo esercizio di difesa, sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale.

#### CHIEDE

la rateizzazione del pagamento in n. \_\_\_\_\_ rate mensili, ai sensi dell'art. 5, comma 12 del vigente Regolamento;

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui si può incorrere per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi;

### DICHIARA

di non poter far fronte al pagamento della sanzione suddetta in un'unica soluzione in quanto (2)

---

---

### CHIEDE

- che la concessione del pagamento rateale venga notificata mediante posta elettronica certificata sopra indicata;
- la concessione del pagamento rateale venga notificata per posta raccomandata, con addebito della spedizione.

Allegati:

1. Fotocopia di documento riconoscimento;
2. Indicare la causa di difficoltà economica e allegare per le persone fisiche dichiarazione dei redditi ovvero dichiarazione ISEE in corso di validità, per le persone giuridiche copia dell'ultimo bilancio approvato.

LUOGO E DATA

FIRMA

---

#### **Informativa sul trattamento dei dati personali (articolo 13 del d.lgs. 196/2003)**

*Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione come da Lei richiesta.*

*Il trattamento dei dati verrà effettuato manualmente e in maniera informatica.*

*Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'art. 5 del Regolamento in materia di sanzioni amministrative ambientali; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno diffusi a terzi soggetti.*

*Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, con sede in Piazza Libertà n. 1 (Palazzo Caracciolo) – 83100 Avellino (AV), – Email: [info@provincia.avellino.it](mailto:info@provincia.avellino.it) - PEC: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it) – Tel. 0825 7901.*

*Il Responsabile del trattamento dei dati da Lei forniti è il Dirigente del Settore 4.*

*Il servizio di DPO (Data Protection Officer) e l'assistenza per l'effettuazione degli adempimenti in materia di "privacy" per la Provincia di Avellino è la Società Formanagement s.r.l. - Viale Italia, 131 – 00055 Ladispoli (ROMA) Codice fiscale e Partita IVA: 06115721000 - Tel: 06 91132200 - e-mail: [info@formanagement.it](mailto:info@formanagement.it) – PEC: [formanagement@pec.it](mailto:formanagement@pec.it)*

*Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile: Santo Fabiano - Telefono: 06 91132200 - E-mail: [dpo@santofabiano.it](mailto:dpo@santofabiano.it) - Pec: [santofabiano@pec.it](mailto:santofabiano@pec.it)*

*Con la sottoscrizione dell'istanza, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le finalità e con le modalità sopra descritte.*

LUOGO E DATA

FIRMA

---